



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N. 81 DEL 23 DICEMBRE 2023

OGGETTO: Costituzione di un Comitato Speciale ex articolo unico, comma 1, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che la legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, recante *“Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica”*, costituita da un unico articolo, al comma 1 prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possano avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi *curricula* specifici relativi a qualificata esperienza e professionalità;

CONSIDERATO

CHE l'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, attribuisce all'Ufficio di Presidenza anche il compito di proporre al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, nonché di amministrare i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;

CHE la citata attività è caratterizzata dall'esame anche di problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica che impone la collaborazione di figure qualificate in materie giuridiche ed economiche in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire un valido supporto che stimoli e migliori il coinvolgimento di tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti di competenza della direzione politica e burocratica dell'Ente, con particolare attenzione all'ambito giuridico ed economico-finanziario;

CONSTATATO

CHE la norma in esame assegna al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti l'Ufficio di Presidenza l'autonoma potestà di avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi *curricula* relativi a qualificata esperienza e professionalità;

CHE tra i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale figurano alcune professionalità che per la comprovata esperienza libero professionale e per gli incarichi dirigenziali ricoperti, unitamente a professionisti esterni di qualificata esperienza e professionalità specifica, possono costituire uno speciale Comitato che assicuri qualificato supporto e consulenza all'Organo di direzione politica in ambito giuridico ed economico-finanziario;

RILEVATO che il comma 4 dell'articolo unico della l.r. n. 13/1996 prevede che gli incarichi di cui al comma 1 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili;

VISTO il comma 6 dell'articolo unico della l.r. n. 13/1996, che stabilisce che:

“Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:

a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;

c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a partecipazione regionale.”;

CONSIDERATO

CHE i dirigenti di ruolo non hanno diritto ad alcun corrispettivo, stante il principio di omnicomprensività della retribuzione;

CHE i professionisti proposti alla costituzione di uno speciale Comitato di cui al comma 1 dell'articolo unico della l.r. n. 13/1996 sono di qualificata competenza ed esperienza, come si evince dai *curricula* dai quali non si appalesano, altresì, situazioni di inconfiribilità di cui alle fattispecie previste al successivo comma 6 del medesimo articolo;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Elezione del Presidente del Consiglio regionale”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio regionale.”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Elezione dei due Consiglieri Segretari-Questori del Consiglio regionale”;

CONSIDERATO

CHE l'articolo 20 dello Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25), al comma 4 dispone che “Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale”;

CHE l'articolo 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, stabilisce che “Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili”;

VISTA la legge regionale n. 13/1996;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della struttura proponente;

all'esito dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,

su proposta del dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di costituire, ai sensi del comma 1 dell'articolo unico della l.r. n. 13/1996, un Comitato speciale, costituito da tre dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria e da cinque professionisti esterni di qualificata esperienza e professionalità specifica, al fine di assicurare qualificato supporto e consulenza all'Organo di direzione politica in ambito giuridico ed economico-finanziario;

2. di stabilire che il suddetto Comitato è composto da:

Avv. Maria Stefania Lauria, Segretario/Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria;

Avv. Giovanni Fedele, Dirigente dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica del Consiglio regionale della Calabria;

Dott. Antonio Cortellaro, Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria;

Avv. Antonino Battaglia (*omissis*);

Avv. Paolo Falzea (*omissis*);

Avv. Saverio Molica, (*omissis*);

Dott. Antonio Tancredi, (*omissis*);

Dott. Marcello Di Cianni, (*omissis*);

3. di stabilire che il contratto di collaborazione professionale in forma autonoma a titolo consultivo, nel quale saranno previsti patti e condizioni per le collaborazioni professionali di che trattasi, preveda che l'incarico viene conferito a far data dal 1° gennaio 2024 e avrà termine al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza;

4. di stabilire il compenso di ogni esperto esterno nella misura di euro 1.727,00 (millesettecentoventisette/00) mensili oltre IVA;

5. di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sulla missione 1, progr. 1, macroaggregato 103, tit. 1, capitolo U61499, Pdc U.1.03.02.10.001 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023/2025, con esigibilità nell'esercizio 2024;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, alla Direzione Generale, al Settore Risorse Umane e al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, nonché al Capo di Gabinetto e ai diretti interessati per opportuna conoscenza;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso